

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3855 Anno 2019

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 08/02/2019

sul ricorso 22829/2013 proposto da:

Unicredit Credit Management Bank s.p.a., (già denominata UGC BANCA s.p.a.), quale incorporante Aspra Finance s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'avvocato Ludini Elio, rappresentata e difesa dall'avvocato Bongiaro Aldo, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

ord.
1167
2018

↑

Fallimento della Sud Europa Industrie s.r.l., in persona del curatore avv. Pappalardo Antonio Mauro, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Li Mura Roberto, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, del 20/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. Aspra Finance, quale cessionaria di crediti del Banco di Sicilia s.p.a., ha presentato domanda di insinuazione al passivo del Fallimento della s.r.l. Sud Europa Industrie, per credito da saldo passivo di conto corrente e per credito derivante da saldo passivo di conto anticipi.

Il giudice delegato ha rigettato la domanda in relazione a entrambe le pretese creditorie. Nei confronti del rapporto di conto corrente ha osservato, in particolare, che il contratto «prevede la determinazione dell'interesse debitore mediante rinvio agli usi piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori»; nei confronti del rapporto di conto anticipi, poi, ha riscontrato che, «a prescindere dalla certezza della data, con riferimento al contratto n. 38598 (di cui è stata prodotta copia datata 17/5/2006 e relativa informativa), dagli estratti conto allegati (il primo dei quali al 30/11/2005) emerge che il rapporto ha avuto inizio prima del 17/5/2006» e che, «conseguentemente, non risulta documentato il rapporto bancario

dal suo inizio; anche in questa parte la domanda non può essere accolta».

2.- Con decreto del 20 luglio 2013, il Tribunale di Catania ha poi rigettato l'opposizione presentata, con riguardo alle due pretese creditorie, da Aspra Finance.

2.1.- Con riferimento al rapporto di conto corrente, il Tribunale ha ribadito la rilevanza di nullità della clausola «interessi uso piazza» per violazione del principio della necessaria determinatezza del contenuto contrattuale, della norma dell'art.1284 cod. civ., nonché della disciplina di trasparenza stabilita nel testo unico bancario; e ha altresì osservato, in proposito, che «la circostanza che in detta clausola sia contenuto un riferimento numerico a un tasso del 22,50% non implica affatto la predeterminazione del tasso di interesse perché tale riferimento, nel contesto lessicale in cui è contenuto, non indica il tasso d'interesse pattuito tra le parti, ma il tasso applicato dalla banca in un determinato momento storico».

Ha inoltre rilevato la nullità della clausola di anatocismo trimestrale per violazione del disposto dell'art. 1283 cod. civ.

Ha constatato, ancora, che gli estratti conto del rapporto, «indispensabili a ricalcolare il tasso debitore applicando il tasso legale, non erano stati prodotti» e che neppure poteva darsi seguito alla domanda dell'opponente di acquisire il fascicolo prodotto in sede di verifica, in quanto la norma dell'art. 99, comma 2, legge fall. impone, a pena di decadenza, che il ricorso in opposizione indichi specificamente i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere.

2.2.- Con particolare riferimento al rapporto di conto anticipi, poi, il decreto ha riscontrato che «non risultano prodotti gli estratti conti» e che, «essendo tale conto collegato al c/c ordinario, ... occorre produrre sia il contratto che gli estratti conto anche di tale rapporto

per verificare il corretto conteggio del saldo debitore siccome determinato dalla banca opponente».

3.- Avverso questo decreto ricorre ora Unicredit Credit Management, nella veste di incorporante di Aspra Finance, chiedendone la cassazione in ragione di tre motivi.

Resiste il Fallimento della s.r.l. Sud Europa, con controricorso.

4.- Il primo motivo di ricorso assume la violazione della norma dell'art. 1284 cod. civ.

Secondo il ricorrente, in particolare, «ha errato il Tribunale a ritenere che nei contratti di accensione dei conti corrente ... i tassi degli interessi debitori non sarebbero determinati». In realtà - prosegue il motivo - «in entrambi i contratti *de quibus* il tasso ultralegale degli interessi è stato regolarmente pattuito con l'indicazione in cifre del suo ammontare».

5.- Il motivo non può essere accolto.

Esso difetta, prima di ogni altra cosa, del necessario requisito dell'autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ., posto che neppure trascrive il testo delle clausole che pur viene a invocare. Cosa, peraltro, tanto più necessaria nel caso di specie, posto che il decreto impugnato non ha mancato di chiarire che la mera indicazione di un «riferimento numerico» per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 cod. civ., laddove valga a indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a un «dato momento storico» dello stesso (cfr. sopra, n. 2.1.).

6.- Il secondo motivo assume violazione dell'art. 1283 cod. civ., nonché dell'art. 120 testo unico bancario. La censura viene distintamente svolta con riferimento, da un lato, al rapporto di conto corrente e, dall'altro, al rapporto di conto anticipi.

In relazione al conto corrente, il ricorrente afferma la sussistenza di un uso bancario di anatocismo, che «preesisteva alla codificazione effettuata dall'ABI nel 1952, come attestato da numerosi riferimenti storici, normativi e giurisprudenziali». E osserva altresì, in via gradata, che comunque la «capitalizzazione trimestrale deve essere considerata legittima quanto meno a far data dal 9 febbraio 2000, data della delibera CICR che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha previsto la reciprocità della capitalizzazione trimestrale dei contratti di conto corrente».

Per quanto riguarda il conto anticipi, il ricorrente afferma che senz'altro «deve trovare applicazione la regola della reciprocità della capitalizzazione trimestrale, come prescritto dall'art. 120 TUB»: «il contratto *de quo*, infatti, prevedeva espressamente la reciprocità con identica periodicità della capitalizzazione degli interessi, nel rispetto della esposta prescrizione normativa».

6.- Il motivo non può trovare accoglimento.

In proposito, va prima di tutto osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo consolidato l'orientamento che stima in sé stesse nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, che siano relative allo svolgimento di contratti di conto corrente anteriore alla delibera CICR del febbraio 2000: che queste clausole non rispettano l'inderogabile disposto dell'art. 1283 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass., 17 agosto 2016, n. 17150; Cass., 24 maggio 2016, n. 10713).

Per quanto riguarda il successivo periodo temporale, il motivo risulta formulato in termini del tutto generici, venendo in specie a difettare, di là da ogni altro rilievo, del requisito della necessaria autosufficienza del ricorso, come per contro richiesto dall'art. 366 cod. proc. civ.

Lo stesso, infatti, non riporta i luoghi dove ha sollevato la questione nel precedente giudizio di merito. Nemmeno indica, poi, quale attività venne posta in essere, nel corso dell'anno 2000, per fare efficacemente entrare – nel corpo del rapporto contrattuale di conto corrente in essere con la società di poi fallita – una valida clausola anatocistica: e così, in specie, se tra queste parti intercorse un apposito patto scritto. Come pure non riporta i termini testuali della clausola anatocistica che assume essere stata introdotta nel rapporto di conto corrente. E neppure i termini della clausola conformativa dell'anatocismo nell'ambito del rapporto di conto anticipi, che il ricorrente allega avere preso avvio in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB, nella versione che è stata introdotta da d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

7.- Il terzo motivo di ricorso lamenta la «violazione e falsa applicazione dell'art. 99 legge fallimentare».

In proposito, lo stesso afferma che «contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo*, al momento del deposito del ricorso ex art. 99 legge fall., il ricorrente ha prodotto la documentazione idonea a supportare la domanda, che era stata già prodotta al momento del deposito della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo».

8.- Il motivo è inammissibile, in quanto generico. Non risulta precisato, particolare, in cosa venga a consistere l'indicata «documentazione idonea a supportare la domanda».

9.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 7.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi), *oltre per periti nella misura del 15% e accessori di legge -*
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, vista la previsione del comma 1 *bis* del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 13 giugno 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente



